

COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Luogo delle adunanze consiliari
- Articolo 3 Funzioni rappresentative
- Articolo 4 Prima seduta del Consiglio
- Articolo 5 Presidenza del Consiglio comunale
- Articolo 6 Attribuzioni compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

- Articolo 7 Costituzione dei gruppi consiliari
- Articolo 8 Conferenza dei capigruppo
- Articolo 9 Commissioni consiliari
- Articolo 10 Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- Articolo 11 Diritto di informazione dei Consiglieri comunali
- Articolo 12 Rilascio di copia delle deliberazioni
- Articolo 13 Limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri

CAPO IV

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- Articolo 14 Diritto d'iniziativa
- Articolo 15 Diritto di presentare mozioni
- Articolo 16 Diritto di presentare interpellanze
- Articolo 17 Diritto di presentare interrogazioni
- Articolo 18 Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta
- Articolo 19 Ordini del giorno
- Articolo 20 Emendamenti

CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

- Articolo 21 Convocazione del Consiglio comunale
- Articolo 22 Distinzione delle sedute
- Articolo 23 Avviso di convocazione – modalità e termini
- Articolo 24 Ordine del giorno
- Articolo 25 Deposito degli atti per la consultazione
- Articolo 26 RegISTRAZIONI audiovisive

CAPO VI

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

- Articolo 27 Disciplina delle adunanze
- Articolo 28 Persone ammesse nella sala delle adunanze
- Articolo 29 Segreteria dell'adunanza
- Articolo 30 Scrutatori – nomina - funzioni

CAPO VII

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Articolo 31 Dei posti e degli interventi
- Articolo 32 Ordine dei lavori – sedute deserte – verifica numero legale
- Articolo 33 Inizio dei lavori
- Articolo 34 Comportamento dei Consiglieri
- Articolo 35 Esercizio del mandato elettivo – decadenza
- Articolo 36 Fatto personale
- Articolo 37 Pregiudiziali e sospensive
- Articolo 38 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
- Articolo 39 Adunanze consiliari aperte

CAPO VIII

DELLA VOTAZIONE E DELLA DISCUSSIONE

- Articolo 40 Sistemi di votazione e computo della maggioranza - immediata eseguibilità delle deliberazioni
- Articolo 41 Discussione - norme generali – svolgimento e durata degli interventi, dichiarazione di voto
- Articolo 42 Chiusura della seduta – mancato esaurimento dell'ordine del giorno
- Articolo 43 Mozioni d'ordine

CAPO IX

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

- Articolo 44 Verbali delle sedute – contenuto e firma
- Articolo 45 Approvazione dei verbali della seduta precedente
- Articolo 46 Comunicazione delle decisioni del Consiglio

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 47 Interpretazione del regolamento
- Articolo 48 Diffusione del regolamento
- Articolo 49 Casi non previsti nel presente regolamento – rinvio dinamico
- Articolo 50 Entrata in vigore



CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale nella sala all'uopo destinata.
2. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, su determinazione della Giunta comunale. Il luogo di riunione non potrà, comunque, essere fissato fuori del territorio comunale.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 4 - Prima seduta del Consiglio.

La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco. Deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco, ed all'elezione del Presidente. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 5 - Presidenza del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il consesso.
2. Non possono essere eletti alla carica di Presidente il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.
3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il Consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di mozione di sfiducia. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nella seduta successiva, il Consiglio procede alla nomina

del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

5. Il Sindaco sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Sindaco, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto comunale.
6. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non gli compete per effetto della carica rivestita.

Art. 6 – Attribuzioni compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale.

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
2. Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, d'intesa con il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori.
3. Decide sulla ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio.
4. Provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
5. Concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
6. Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale.
7. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
8. Insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento.
9. Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
10. Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.



CAPO II

GRUPPI CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 7 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario comunale, unitamente all'indicazione del nome del capogruppo, entro i dieci giorni successivi alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. Non è possibile per un Consigliere appartenere a più di un gruppo politico durante il periodo di durata in carica; il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo o del capogruppo. Un gruppo consiliare può essere costituito da un solo Consigliere, purchè sia espressione di un partito politico presente in Parlamento e non sia già rappresentato in Consiglio comunale. E' inoltre possibile che un gruppo sia costituito da un solo componente allorchè questi sia l'unico Consigliere appartenente alla lista elettorale in cui è stato eletto.
4. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nel quale sono stati eletti, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario comunale, purchè tali gruppi risultino costituiti da almeno due membri.

Art. 8 - Conferenza dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipano, se richiesti dal Presidente, il Segretario Comunale o suo delegato e/o i Responsabili di Area.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale.

Art. 9 - Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Le Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze.
2. La Presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua nomina voteranno solo i Consiglieri di opposizione.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate da apposito regolamento.
4. La delibera di istituzione della commissione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
5. I lavori delle commissioni consiliari sono, di regola, pubblici, salvo diversa precisazione regolamentare per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Art. 10 - Nomina e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso lo stesso ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza



CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 11 - Diritto di informazione dei Consiglieri comunali.


1. I Consiglieri comunali in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
3. I Consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti formulano richiesta al responsabile di Area competente per materia.
4. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

Art. 12 - Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. I Consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.
2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della Giunta comunale dovrà essere messa a disposizione di tutti i Consiglieri contestualmente alla trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 13 - Limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri.

1. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.



CAPO IV

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 14 - Diritto d'iniziativa.

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o in sedute distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
5. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni Consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 15 - Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, diretto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e sono poste, secondo l'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, il Sindaco, l'Assessore competente per materia, un Consigliere per ogni gruppo. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre quelli per dichiarazione di voto.

Art. 16 - Diritto di presentare interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 17 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta da uno o più Consiglieri al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2:

- a) se deve essere data risposta scritta, risponde all'interrogazione entro trenta giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, chiede al Presidente del Consiglio che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, entro quindici giorni, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservate le seguenti modalità e tempi:
- a) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione;
 - b) l'interrogante illustra l'interrogazione. Indipendentemente dal numero dei firmatari l'interrogazione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a cinque minuti.
 - c) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere. La risposta non può avere durata superiore a cinque minuti;
 - d) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto e ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Indipendentemente dal numero dei firmatari il diritto di replica spetta solo al Consigliere che ha illustrato l'interrogazione, o ad uno degli altri firmatari.
 - e) Non sono consentiti altri interventi.

Art. 18 – Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Se su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti a parlare nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i Capigruppo consiliari.

Art. 19 – Ordini del giorno.


1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti.
 3. Ogni Consigliere può intervenire una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di tre minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

Art. 20 – Emendamenti.

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte agli ordini del giorno.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata agli atti del Consiglio comunale. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie, ed almeno un giorno lavorativo prima di quello fissato per l'adunanza, in caso di convocazione per eccezionale urgenza e di integrazione dell'ordine del giorno. Quanto precede per consentire l'acquisizione, in tempo utile, dei prescritti pareri di

regolarità tecnica e contabile nonché, ove necessario il parere dell'Organo di revisione contabile. Ai predetti fini gli emendamenti pervenuti sono subito trasmessi al Responsabile dell'Area interessata che ne cura l'urgente istruttoria. Il testo dell'emendamento, corredato dei prescritti pareri, viene poi inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione cui si riferisce. Sono fatti salvi i termini e le modalità di presentazione di emendamenti agli schemi del Bilancio di previsione stabiliti dal vigente Regolamento di contabilità.

3. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
4. Emendamenti di limitata entità, per i quali non è necessario acquisire preventivamente i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, possono essere presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio nel corso della seduta.
5. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale nel seguente ordine:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi, a cominciare da quelli che più si allontanano dalla proposta,
 - emendamenti aggiuntivi.
6. Il Presidente mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.



CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 21 - Convocazione del Consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, da notificare a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. Ai predetti fini tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune di Arienzo. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno recapitati tutti gli atti relativi alla detta carica.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, in caso di seduta deserta, da tenersi almeno un giorno dopo la prima. In tal caso il nuovo avviso sarà consegnato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi e deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, è inviato al Prefetto, al Comandante della locale stazione dei Carabinieri, all'Organo di revisione, ai Responsabili di Area, al Difensore civico.
8. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai fini del computo del quorum di un quinto dei Consiglieri, l'importo che si ottiene deve essere arrotondato per eccesso.

Art. 22 - Distinzione delle sedute.

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie, urgenti, di prima convocazione, di seconda convocazione, pubbliche e segrete.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute consiliari nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, straordinarie tutte le altre.
3. Le sedute urgenti sono quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Ai fini del computo dei quorum strutturali della metà e del terzo dei Consiglieri assegnati, gli importi che si ottengono devono essere arrotondati per eccesso.

4. Di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. L'adunanza si tiene in modo segreto quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
5. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione.

Art. 23 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione è notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta;
 - b) per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.
2. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con avviso notificato almeno ventiquattro ore prima della riunione. Per gli argomenti aggiuntivi l'integrazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
3. L'eventuale notifica in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

Art. 24 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è redatto dal Presidente del Consiglio in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

Hanno la precedenza:

- le interrogazioni;
 - le mozioni;
 - le interpellanze;
- 4 - l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - 5 - le comunicazioni del Sindaco;
 - 6 - le proposte delle autorità governative;
 - 7 - le proposte dell'autorità regionale;
 - 8 - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - 9 - le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;
 - 10 - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso dell'assemblea.

Art. 25 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nei seguenti termini:
 - almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie;
 - almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni straordinarie;

- almeno 24 ore prima della seduta nel caso di eccezionale urgenza.
- 2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

Art. 26 - RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE.

1. È facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo. Il Presidente ha comunque l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta della ripresa dei lavori e della successiva diffusione.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.
4. Il Presidente del Consiglio quando, nel corso del dibattito, emergono informazioni riservate, dispone la sospensione delle riprese al fine anche di evitare la divulgazione di informazioni delicate, nella tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta e di quelli presenti tra il pubblico.

